



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SCIENZE GASTRONOMICHE

**REGOLAMENTO DI ATENEIO IN MATERIA DI BORSE DI
STUDIO PER ADDESTRAMENTO E PERFEZIONAMENTO
ALLA RICERCA**

Art. 1 - Finalità e oggetto

1.1 – Il presente regolamento disciplina il conferimento di borse di studio per addestramento e perfezionamento alla ricerca scientifica istituite dall'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche nell'ambito di specifici progetti di ricerca.

1.2 – Ai fini del presente regolamento si intende:

- per “Università” l'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche;
- per “responsabile scientifico” il docente, professore o ricercatore, che segue il borsista nello svolgimento dell'attività di ricerca;
- per “borsista” il soggetto a cui, a seguito di selezione pubblica per titoli e colloquio, è attribuita la borsa di studio.

Art. 2 - Requisiti

2.1 – Possono partecipare alla selezione i cittadini italiani e stranieri che, alla data di emanazione del relativo bando, siano in possesso di titolo di laurea triennale o titolo di laurea magistrale o titolo di laurea conseguito secondo l'ordinamento anteriore all'entrata in vigore del D.M. 03.11.1999, n. 509 (ovvero di analogo titolo accademico anche conseguito all'estero).

2.2 – Possono altresì partecipare alla selezione per il conferimento di borse di studio per lo svolgimento di attività di ricerca post dottorato i cittadini italiani e stranieri in possesso del titolo di dottore di ricerca conseguito in Italia (o titolo equivalente conseguito all'estero) oppure coloro che hanno terminato la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca e che debbano sostenere il solo esame finale per il conseguimento del titolo.

2.3 – I requisiti generali di ammissione alla selezione pubblica per il conferimento della borsa, come pure eventuali ulteriori requisiti, sono indicati specificatamente nei relativi bandi.

Art. 3 – Durata e rinnovo

3.1 – Il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle richieste ricevute, delibererà in merito alla durata, almeno mensile, della borsa di studio.

3.2 – La borsa di studio può essere eventualmente rinnovata alla scadenza, al fine di permettere il proseguimento dell'attività di ricerca.

Art. 4 - Istituzione delle borse di studio

4.1 – Qualora il Consiglio di Facoltà intenda istituire borse di studio, deve presentare richiesta al Consiglio di Amministrazione, indicando:

- l'attività di ricerca e l'indicazione dell'area scientifica di riferimento;
- il docente o il ricercatore universitario, di ruolo o a contratto, che ricoprirà l'incarico di responsabile scientifico del programma di ricerca per il quale la borsa è attivata;
- l'eventuale proposta di composizione della Commissione esaminatrice, di cui all'art. 6 del presente regolamento;

- la durata della borsa.

4.2 – Le richieste d'istituzione di borse di studio possono essere avanzate al Consiglio di Amministrazione, previo parere del Consiglio di Facoltà, anche da parte di singoli docenti impegnati nell'attività didattica e di ricerca, per lo svolgimento di attività di ricerca conformi alle attività dell'Ateneo.

4.3 – Nel caso la richiesta indirizzata al Consiglio di Amministrazione riguardi il rinnovo, ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento, allo stesso titolare di una borsa di studio già attribuita, le indicazioni a corredo della richiesta di rinnovo dovranno comprendere la descrizione dell'attività svolta dal collaboratore e la precisazione degli obiettivi, ai fini del progetto di ricerca, che motivano la richiesta di rinnovo.

4.4 – Il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle richieste ricevute, delibererà in merito all'istituzione o al rinnovo delle borse di studio; qualora deliberi per il loro finanziamento, ne fisserà la durata, l'importo e le tematiche su cui verterà l'attività di ricerca.

Art. 5 - Svolgimento delle procedure di selezione

5.1 – Le borse di studio sono individuali e sono conferite mediante procedura di selezione dei titoli presentati dai candidati, eventualmente integrata da un colloquio e/o da una prova a contenuto teorico-pratico.

5.2 – Al bando di selezione delle borse di studio di nuova istituzione deve essere data adeguata pubblicità, mediante affissione all'Albo di Facoltà e tramite pubblicazione sul sito dell'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche.

5.3 – Il bando di selezione deve prevedere:

- a. l'indicazione della tipologia di borsa: *borsa di ricerca per laureati* oppure *borsa di ricerca post dottorato*;
- b. la data di scadenza per la presentazione delle domande;
- c. l'oggetto e la durata dell'attività di studio, perfezionamento e addestramento alla ricerca, nonché l'indicazione della Struttura in cui tale attività avrà svolgimento;
- d. l'importo della borsa di studio, le modalità di corresponsione e i casi di decadenza dal diritto alla corresponsione della stessa;
- e. i requisiti di ammissione alla selezione;
- f. le modalità e i termini di presentazione della domanda di ammissione alla selezione;
- g. i criteri di composizione della commissione esaminatrice;
- h. le modalità di svolgimento della procedura di selezione;
- i. il trattamento fiscale della borsa;
- j. i diritti e doveri del borsista.

5.4 – Ciascuna domanda deve essere corredata di curriculum scientifico–professionale aggiornato, di eventuali pubblicazioni, di attestati e di ogni altro titolo che possa servire a comprovare la competenza o esperienza di ricerca del richiedente in relazione all'attività di ricerca proposta.

Art. 6 – Commissione esaminatrice

6.1 – Il Rettore nomina, per ciascuna procedura di selezione per l'assegnazione della borsa di ricerca, la Commissione giudicatrice composta da tre membri di cui almeno due scelti tra i professori e ricercatori

universitari dell'Ateneo o di altri Atenei, italiani o stranieri. Un membro della Commissione può essere scelto tra esperti nelle tematiche oggetto della ricerca, per il quale è indetto il bando di selezione.

6.2 – La Commissione giudicatrice effettua una valutazione comparativa dei candidati sulla base dei titoli presentati dagli stessi ed eventualmente di un colloquio e/o di una prova a contenuto teorico-pratico idonei ad accertare l'attitudine del candidato alla ricerca di cui al progetto.

6.3 – La Commissione esprime un giudizio collegiale sulla documentazione presentata da ciascun candidato e, sulla base di questo, indica coloro che hanno titolo a sostenere l'eventuale colloquio.

6.4 – Qualora il bando preveda che per la selezione i candidati debbano sostenere un colloquio e/o una prova a contenuto teorico-pratico, questi verteranno sui temi relativi all'attività di ricerca per la quale si svolge la selezione. Conclusi i colloqui e/o la prova, la Commissione esaminatrice formula per ciascun candidato un giudizio complessivo che viene registrato a verbale e compila una graduatoria di merito sulla base dei giudizi o dei punteggi attribuiti, designando il candidato o i candidati, quando le borse da attribuire siano più di una, che, in base alla graduatoria finale e al numero delle borse a disposizione, siano risultati vincitori.

6.5 – La pubblicità dei giudizi e degli atti della Commissione esaminatrice è assicurata attraverso la loro affissione all'Albo di Facoltà, nonché con la loro pubblicazione sul sito web dell'Università.

6.6 – Gli atti della Commissione esaminatrice sono approvati dal Rettore e trasmessi al Direttore Amministrativo per i provvedimenti di competenza.

Art. 7 - Diritti e doveri del borsista

7.1 – Il borsista ha l'obbligo di svolgere le attività oggetto della borsa di studio secondo le modalità previste dal responsabile scientifico.

7.2 – Il borsista ha diritto di avvalersi, ai fini dello svolgimento dell'attività di ricerca, delle strutture e attrezzature dell'Università (ad esempio, biblioteca, laboratori, ecc.).

Art. 8 - Diritti di proprietà industriale e intellettuale

8.1 – Tutti i diritti di proprietà industriale e intellettuale derivanti dalle attività alle quali il borsista possa a vario titolo partecipare saranno di titolarità esclusiva dell'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche. L'Università è, inoltre, titolare esclusiva dei diritti di natura patrimoniale derivanti dalle invenzioni conseguite e riconosce al borsista, oltre al diritto morale di essere riconosciuto inventore, un corrispettivo erogato una tantum da definirsi sulla base dell'apporto dagli stessi fornito alla realizzazione del risultato inventivo.

Art. 9 - Il Responsabile Scientifico

9.1 - L'addestramento alla ricerca è programmato e diretto da un responsabile scientifico, professore o ricercatore, nominato dal Rettore che, ai fini della corresponsione della borsa di studio, redigerà e farà pervenire all'Amministrazione una certificazione attestante lo svolgimento da parte del borsista delle attività oggetto della borsa di studio.

Art. 10 – Stipula del contratto

10.1 – Il conferimento della borsa di studio è formalizzato mediante stipula di un contratto di diritto privato tra l'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche e il vincitore risultante dalla procedura di selezione.

10.2 – I contratti di cui al comma precedente non configurano in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non danno luogo a diritto in ordine all'accesso nei ruoli del personale universitario.

10.3 – Colui che, a seguito della procedura di selezione, risulti assegnatario della borsa di studio è tenuto a sottoscrivere il relativo contratto entro i termini richiesti dall'Amministrazione, pena la decadenza dal diritto alla stipula del contratto.

Art. 11 – Divieto di cumulo, incompatibilità e interruzioni

11.1 – La borsa di studio non può essere assegnata ai beneficiari di assegni di ricerca e agli studenti iscritti ai Corsi di Studio attivati dall'Ateneo.

11.2 – La borsa di studio è incompatibile con altra borsa di studio erogata a qualsiasi titolo dall'Università per lo stesso periodo temporale.

11.3 – Non possono essere erogate borse di studio di cui al presente Regolamento a personale dipendente dell'Ateneo.

11.4 – La compatibilità con eventuali rapporti di lavoro con altri enti pubblici o privati sarà valutata dal responsabile scientifico. Il candidato è pertanto tenuto a dichiarare la sussistenza di eventuali rapporti di lavoro indicando la natura degli stessi e il tempo occupato. Tale prescrizione si applica anche nel caso in cui il rapporto di lavoro intervenga successivamente all'assegnazione della borsa. I provvedimenti di esclusione per accertata incompatibilità sono di competenza del Rettore.

11.5 – La borsa di studio è compatibile con altra borsa erogata da altri enti e aziende pubblici e privati.

Art. 12 - Corresponsione delle borse di studio e trattamento e previdenziale

12.1 – L'importo delle borse di studio e il relativo trattamento fiscale e previdenziale sono indicati nel bando.

12.2 – La corresponsione delle borse di studio può avvenire in rate mensili, bimestrali, trimestrali o semestrali, ovvero in unica rata al termine della durata della borsa, come definito dal bando.

Art. 13 – Decadenza, recesso, risoluzione

13.1 – Ai sensi dell'art. 10.3 del presente regolamento, decadono dal diritto a percepire la borsa di studio coloro che, entro il termine comunicato dall'Amministrazione, non sottoscrivano il relativo contratto, salvo ragioni di salute o cause di forza maggiore debitamente comprovate.

13.2 – Decadono altresì dall'attribuzione della borsa di studio coloro che forniscono false dichiarazioni o che omettono le comunicazioni di cui al presente regolamento.

13.3 – In caso di rinuncia del borsista, si provvederà al pagamento della borsa solo per il periodo effettivamente svolto, previa presentazione, da parte del responsabile scientifico, della certificazione di cui all'art. 9.

13.4 – Costituisce causa di risoluzione del rapporto l'inadempimento, ai sensi delle disposizioni degli articoli 1453 e seguenti del Codice Civile, da parte del titolare della borsa, segnalato e motivato dal responsabile scientifico al Consiglio di Facoltà.

13.5 – La collaborazione si risolve automaticamente alla scadenza del termine previsto dal contratto o in caso di mancato rinnovo della borsa di studio da parte del Consiglio di Amministrazione.

13.6 – Sono ulteriori cause risolutive del contratto di collaborazione l'annullamento della procedura di selezione e l'impossibilità sopravvenuta di continuare la collaborazione all'attività di ricerca.

Art. 14 – Valutazione dell'attività dell'assegnista

14.1 – Il titolare della borsa di studio è tenuto a presentare al Consiglio di Facoltà una dettagliata relazione sull'attività svolta e i risultati conseguiti, corredata dal parere del responsabile scientifico.

14.2 – Il Consiglio di Facoltà, sulla base della relazione di cui al comma precedente, esprime un giudizio sull'attività svolta, acquisito da parte del Consiglio di Amministrazione ai fini dell'eventuale rinnovo della borsa, secondo quanto indicato dall'art. 3 del presente regolamento.

Art. 15 - Trattamento dei dati personali

15.1 – I dati personali forniti dai candidati sono raccolti dall'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche ai sensi del D. Lgs 30/06/2003 n. 196 e del regolamento di Ateneo per la protezione dei dati personali, per le finalità di gestione della selezione e per gli adempimenti relativi al conferimento della borsa.

Art. 16 - Entrata in vigore e pubblicità

16.1 – Il presente regolamento entra in vigore dalla data di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.